

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE

NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D' ACCETTAZIONE

E D'URGENZA

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche

“ASL n. 8 di Cagliari”, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Viale Lungomare

Poetto, 12 e sede operativa in Cagliari, Via Romagna n. 16 – codice fiscale e partita

IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore,

che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale

Rappresentante

e

L'ARNAS Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu”,

con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1, C.F. e e P. IVA

02315520920 - nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, che

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale

Rappresentante

PREMESSO CHE

- l'ASL n. 8 Cagliari ha manifestato l'interesse alla stipula di una convenzione con

l'Arnas Brotzu finalizzata all'erogazione di prestazioni professionali nella disciplina

di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza presso il Pronto Soccorso del P.O.

SS. Trinità;

- L' Arnas Brotzu, verificata la presenza nelle proprie piante organiche di Dirigenti

Medici abilitati a rendere le prestazioni richieste, si è resa disponibile previa stipula

di apposita Convenzione, a garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - dalla stipula della Convenzione non deriva alcun obbligo a carico dell'Arnas Brotzu nel garantire le prestazioni in oggetto in quanto potranno essere erogate a favore della ASL n. 8 Cagliari solo previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza. | |
| | Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: | |
| | Articolo 1 – Oggetto | |
| | Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. | |
| | L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici, specialisti in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza a favore della Asl n. 8 Cagliari presso il Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità. | |
| | Articolo 2 – Modalità prestazioni | |
| | Le prestazioni oggetto del presente accordo, pari complessivamente a n. 38 a settimana, verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016 – 2018 (ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'AO Arnas Brotzu e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa, e comunque nel limite massimo di dieci ore settimanali. | |
| | Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013 bis. | |
| | La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che | |
| | intercorreranno tra il Direttore f.f. della S.C. Pronto Soccorso e OBI dell'Arnas | |
| | Brotzu ed il Direttore della Struttura coinvolta della ASL n. 8 Cagliari. | |
| | Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione | |
| | L'ASL n. 8 di Cagliari per le prestazioni oggetto della presente convenzione, | |
| | corrisponderà all'Arnas Brotzu l'importo € 60,00 lorde oltre IRAP, nonché il | |
| | rimborso delle spese di viaggio, qualora ciò si dovesse rendere necessario, che verrà | |
| | liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo | |
| | proprio da parte dei dipendenti pubblici. Per la pronta disponibilità si fa riferimento | |
| | alla normativa contrattuale. | |
| | Il compenso mensile lordo, risultante dalle attività effettuate, verrà corrisposto all' | |
| | Arnas Brotzu per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che hanno garantito | |
| | la consulenza. | |
| | L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli | |
| | specialisti dell' Arnas Brotzu mediante compilazione e sottoscrizione di apposito | |
| | documento attestante le attività effettuate e sarà validata dall'ASL n. 8 di Cagliari. | |
| | Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 8 Cagliari emetterà ordine | |
| | tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare | |
| | fattura da parte dell'Arnas Brotzu. | |
| | L'Arnas Brotzu provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine | |
| | di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico. | |
| | I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 8 Cagliari dietro presentazione di | |
| | relativa fattura emessa dall'Arnas Brotzu entro il termine di sessanta giorni dal | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi | |
| | IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d'Italia. | |
| | Nel caso in cui l'ASL n. 8 Cagliari non provveda a liquidare i compensi entro | |
| | sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo dei Dirigenti | |
| | Medici della ASL n. 8 di Cagliari di garantire gli accessi senza che questo possa | |
| | essere considerato interruzione di servizio. | |
| | Articolo 4 – Oneri assicurativi | |
| | Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per | |
| | infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, | |
| | relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere, sono a totale carico | |
| | della ASL n. 8 Cagliari che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa. | |
| | Articolo 5 – Durata e recesso | |
| | La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità di | |
| | dodici mesi. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito. | |
| | Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione | |
| | con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata. | |
| | In caso di recesso, l'Arnas Brotzu avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle | |
| | prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di | |
| | recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo. | |
| | Articolo 6 – Trattamento dei dati | |
| | Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al | |
| | fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e | |
| | nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti Medici | |
| | che verranno individuati, al trattamento dei dati personali. | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 8 Cagliari, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia. | |
| | Articolo 7 – Foro competente | |
| | Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. | |
| | Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti norme in materia. | |
| | Articolo 8 – Disposizioni finali | |
| | Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. | |
| | Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. | |
| | È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. | |
| | Il presente atto, composta da sei pagine ed otto articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. | |
| | L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'ASL n. 7 Sulcis | |
| | | |

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASL n. 8 di Cagliari

per l'Arnas Brotzu

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(Marcello Tidore)

(Agnese Foddis)